



# CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## UFFICIO DEL SINDACO

**Ordinanza Sindacale n. 1613/25**

**prot. n. 14029 del 8/8/2025**

**Oggetto:** *Ordinanza contingibile ed urgente per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani in modo incontrollato- artt.192-256 D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 in località Stresa Via Selvalunga, catastalmente individuata al Foglio n°20 Mappale n°1, su area privata destinazione urbanistica 4.8 del PRGC Aree Boscate.*

### IL SINDACO

#### **Premesso:**

- **che** l'art.5, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- **che** il D.Lgs.n°152 del 03/aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- **che**, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- **che**, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;*
- **che** l'art.255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce *“chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3”.*
- **che** in data 06/08/2025 la Polizia locale individuava il seguente sito oggetto di abbandono incontrollato di rifiuto: cumulo di sacchi ( n°23) contenenti rifiuti misti, non differenziati, provenienti da attività di vendita e somministrazione di alimenti (rifiuti di latte contenitori di salsa di pomodoro, confezioni di mozzarella, cartoni da pizza, scarti alimentari);

#### **Considerato**

- **che**, ai sensi della normativa vigente, il soggetto che si è reso trasgressore

dell'abbandono dei rifiuti, deve provvedere:

- alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione dell'A.G., al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **che** l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:
- il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

**Vista** la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata della relazione della Polizia locale prot. n.13943;

**Preso atto** che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, nel rispetto delle prescrizioni così come da ARPA asseverate, dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destino dei medesimi.

#### **Ritenuto**

-necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

-configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

**Visto** l'art.7 della Legge n°241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

#### **Visti**

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### **ORDINA**

a **DERETTI ALBERTO C.F. DRTRLRT86H08A429N** legale rappresentante della Società **Italpizza SRLS P.I. 02651400034 Pec: italpizzasrls@pec.it con sede** a Borgomanero (NO) in Via Quagliotti, 48

- di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località sita in Stresa, Via Selvalunga foglio n° 20 mappale 1, come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

### **DISPONE**

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si

procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

#### **DEMANDA**

al personale al Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

al Responsabile del Settore Tecnico l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

**IL SINDACO**  
**Marcella SEVERINO**  
*(in originale f.to)*

Dalla Residenza Municipale, 8 agosto 2025